



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI e VALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2009

Disposizioni per l’insegnamento nella scuola dell’obbligo delle lingue e dialetti delle comunità territoriali e regionali

ONOREVOLI SENATORI. - La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992, riconosce il diritto imprescrittibile delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale. Ne consegue che la difesa e il rafforzamento delle lingue regionali o minoritarie nei vari paesi e nelle varie regioni d'Europa, rappresentano un contributo importante all'edificazione di un'Europa basata sui principi di democrazia e di diversità culturale.

Tale fondamentale principio è stato confermato il 13 dicembre 2001, quando, alla fine dell'anno europeo delle lingue, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si raccomandava di adottare misure atte a promuovere le diversità linguistiche presenti nell'Unione.

L'importanza del riconoscimento e della tutela delle differenze linguistiche quale contributo alla costituzione di una Unione europea realmente rappresentativa delle identità e della storia dei popoli che la compongono rappresenta un punto di partenza irrinunciabile per la valorizzazione, anche a livello nazionale, dei diversi idiomi e dialetti che costituiscono lo scenario culturale e sociale del Paese.

Lo strumento essenziale per la valorizzazione di tale tessuto linguistico e culturale risiede nell'insegnamento, fin dalla scuola dell'infanzia, delle lingue e dialetti che ne costituiscono il fondamento. È, infatti, attraverso l'apprendimento nell'età scolare che le lingue ed i dialetti possono continuare a svolgere la loro funzione di «collante» dei popoli, veicolando la diffusione ed il consolidamento delle tradizioni e della cultura di riferimento. In questa direzione, il ruolo della

scuola è quella di integrare e sostenere l'utilizzo quotidiano di tali lingue e dialetti, che fino ad oggi sono sopravvissuti solo grazie alla capacità delle famiglie di tramandarne di generazione in generazione i valori e le tradizioni.

Lo Stato italiano, con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ha riconosciuto dodici lingue da tutelare e valorizzare (la lingua delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo), escludendo però irragionevolmente alcuni idiomi che invece rappresentano una fondamentale risorsa identitaria per le comunità territoriali di riferimento. Anche i dialetti peraltro, pur nel loro rilievo localistico, rappresentano una risorsa fondamentale per riscoprire quelle radici comuni che costituiscono l'autentico fondamento della cultura europea.

Tra le lingue irragionevolmente escluse compaiono sicuramente la lingua veneta e la lingua piemontese, ad oggi ancora usate da alcuni milioni di parlanti in diversi Stati. In entrambi i casi, si tratta di idiomi che hanno rivestito un'importanza strategica in ambito culturale e che vantano un'autonoma produzione letteraria.

Per questo motivo, il presente disegno di legge intende includere il veneto e il piemontese tra le lingue tutelate dalla Repubblica ai sensi della richiamata legge n. 482 del 1999.

Indipendentemente da tale riconoscimento per legge, si ritiene opportuno superare la disparità tra i diversi idiomi parlati a livello territoriale, rendendo obbligatorio, per tutte le lingue ed i dialetti che costituiscono il no-

stro patrimonio linguistico territoriale, l'insegnamento nelle scuole dell'obbligo.

Coerentemente con tale obiettivo, l'articolo 1 definisce le finalità della presente proposta, specificando che l'apprendimento delle lingue e dei dialetti regionali rappresenta il veicolo privilegiato per conoscere, tutelare e diffondere la storia, le tradizioni, la cultura delle diverse comunità territoriali.

A tal fine, l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca integri i *curricula* scolastici, inserendo come obbligatorio l'insegnamento delle lingue e dialetti individuati ai sensi dell'articolo 4.

L'articolo 3 definisce le iniziative che ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia dell'offerta formativa, è chiamata a promuovere al fine di favorire l'apprendimento e la diffusione delle lingue e dei dialetti territoriali.

L'articolo 4 affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con ciascuna regione, il compito di individuare le lingue o dialetti da inserire come insegnamento obbligatorio nei *curricula* delle istituzioni scolastiche, definendone l'ambito di applicazione territoriale.

L'articolo 5 provvede al riconoscimento del veneto e del piemontese come lingue riconosciute e tutelate dalla Repubblica ai sensi della legge n. 482 del 1999.

L'articolo 6 estende anche ai dialetti non riconosciuti come lingua minoritaria le disposizioni della legge n. 482 del 1999 relative: all'uso dell'idioma nell'educazione linguistica delle scuole materne comunali; allo svolgimento delle attività di insegnamento dell'idioma nelle istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado e alla realizzazione degli ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti; alla realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; alla promozione della ricerca scientifica e delle attività culturali e formative a sostegno della diffusione delle lingue nelle università.

L'articolo 7 precisa che le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione delle funzioni ad esse attribuite dalla presente proposta nell'ambito delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria loro annualmente assegnata.

Ai sensi dell'articolo 8, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente iniziativa legislativa, stimati nel limite massimo di 70 milioni euro annui, sono finanziati a valere sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto imprescrittibile delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale sancito nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992, e di promuovere il patrimonio storico-culturale di cui le lingue ed i dialetti sono espressione, la presente legge intende promuovere l'apprendimento delle lingue e dei dialetti come veicolo privilegiato per conoscere, tutelare e diffondere la storia, le tradizioni, la cultura delle comunità territoriali.

Art. 2.

(Integrazione dei curricula scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei *curricula* delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevede l'introduzione, con modalità differenziata per i diversi tipi e indirizzi di studio, dell'insegnamento obbligatorio delle lingue e dei dialetti regionali di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Adeguamento dei piani di studio delle istituzioni scolastiche)

1. Nell'ambito dell'autonomia dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche, in con-

formità a quanto previsto all'articolo 2, predispongono piani di studio personalizzati, singolarmente o in forma associata, provvedendo all'integrazione dei testi scolastici con specifiche unità didattiche dedicate allo studio della lingua o del dialetto di ciascun territorio, come individuati ai sensi dell'articolo 4, al fine di promuovere una formazione integrata alla conoscenza delle tradizioni storiche, etniche, folcloriche, artistiche, artigianali delle singole comunità territoriali di appartenenza.

2. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti all'insegnamento delle lingue e dei dialetti di cui all'articolo 4 e integrano il medesimo insegnamento con ulteriori attività nell'ambito della quota curricolare loro riservata, adottando iniziative per la ricerca laboratoriale in ambienti ipermediali, per la produzione di azioni teatrali, anche in dialetto, di mostre documentali, di convegni, nonché per la pubblicazione di monografie.

Art. 4.

(Lingue e dialetti)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende per:

a) lingue: le lingue di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dall'articolo 5 della presente legge;

b) dialetti: gli idiomi che, indipendentemente dal riconoscimento di cui alla citata legge 15 dicembre 1999, n. 482, siano parlati dalle comunità locali residenti nei territori regionali.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dell'integrazione

dei *curricula* ai sensi dell'articolo 2, stipula con ciascuna regione apposita intesa per l'individuazione delle lingue o dialetti da inserire come insegnamento obbligatorio nei *curricula* delle istituzioni scolastiche di competenza, definendone anche il relativo ambito territoriale di applicazione.

Art. 5.

*(Modifica alla legge
15 dicembre 1999, n. 482)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dopo le parole: «il friuliano» sono inserite le seguenti: «, il veneto, il piemontese».

Art. 6.

*(Ulteriori iniziative per promuovere lo studio
delle lingue e dei dialetti)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 si applicano anche ai dialetti, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

Art. 7.

(Finanziamento delle iniziative)

1. Le iniziative previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni con soggetti privati e pubblici, enti locali, province, regioni, fondazioni, e associazioni senza scopo di lucro.

2. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si tiene conto delle

iniziative di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 70 milioni di euro annui, si provvede a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

